

*Art. 75 Fognature singole*

1. In mancanza di rete idonea, gli scarichi devono adeguarsi con quanto stabilito dalla normativa regionale in materia: Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.). Dimensioni, materiali e modalità costruttive sono stabilite dalla Legge 319/76 (norme per la tutela dell'inquinamento) e successive modifiche ed integrazioni e dalla Delibera Interministeriale del 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui alla Legge n. 319/76).